

REGOLAMENTO (CEE) N. 1625/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1988

che modifica, a decorrere dall'11 giugno 1988, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,
considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1988, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/88 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1190/88 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/88 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 78.